

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO

Consulente del Lavoro

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Aprile 2014

Lavoro

Licenziato dalla Camera il Decreto Legge Lavoro

Il testo passa ora al Senato per il successivo esame: ecco le principali novità:

5 PROROGHE CONTRATTI A TERMINE IN 36 MESI: il contratto a termine non può avere una durata superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, non otto come prima, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi.

SANZIONE SUPERAMENTO TETTO 20% ASSUNZIONI: il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione. Nel caso di superamento di tale soglia, i lavoratori saranno automaticamente inquadrati con contratto a tempo indeterminato. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato.

APPRENDISTATO: in primo luogo viene reinserito l'obbligo di un piano formativo individuale scritto ma con modalità semplificate (il testo Renzi-Poletti aboliva l'obbligo); in secondo luogo il decreto riduce gli obblighi previsti dalla legislazione attuale sulla stabilizzazione degli apprendisti, circoscrivendo l'applicazione della norma alle sole imprese con più di 30 dipendenti e riducendo al 20% la percentuale di stabilizzazione (mentre nel decreto del governo gli obblighi di stabilizzazione erano stati del tutto soppressi). Sempre in tema di formazione, quella pubblica viene resa di nuovo obbligatoria ma se la Regione non comunica entro 45 giorni le modalità per usufruirne, l'azienda viene liberata dall'obbligo.

MAMME CON CONTRATTO A TEMPO: per le lavoratrici il congedo di maternità, maturato durante un contratto a termine nella stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza all'assunzione. Ad esse è anche riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.

PERSONALE ASILI: prevista la proroga di un anno (fino al 31 luglio 2015) per i contratti a tempo determinato del personale educativo e scolastico, che lavorano negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali.

SCONTI CONTRIBUTI 35% CONTRATTI SOLIDARIETA': sale al 35% lo sconto sui contributi per i contratti di solidarietà. In precedenza la riduzione della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro era del 25%

NORME VALGONO PER NUOVI CONTRATTI: viene stabilito che le novità sui contratti di lavoro a termine e per l'apprendistato valgono solo per i rapporti costituiti successivamente all'entrata in vigore del decreto legge lavoro. Vengono introdotte norme transitorie per consentire alle aziende di adeguarsi al decreto legge.

Lavoratori a contatto con i minori: obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale

A seguito dell'emanazione del D.Lgs n. 39/2014 che impone, a coloro che impiegano soggetti in attività a contatto diretto e regolare con minori, di richiedere agli stessi il certificato penale del casellario giudiziale, il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul proprio sito internet una Circolare e due Note di chiarimenti sull'argomento.

Viene precisato che l'obbligo attiene i soli rapporti di lavoro stipulati a partire dal 6 aprile 2014, pertanto non riguarda i soggetti eventualmente impiegati come volontari (ad esempio nelle associazioni culturali, sportive, ecc.), e che nelle more del rilascio di detto certificato il datore di lavoro potrà far sottoscrivere al lavoratore una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Il Governo italiano, in attuazione della Direttiva 2011/98/UE, ha emanato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, che entrerà in vigore il giorno 6 aprile 2014 (cfr. Aggiornamento AP n. 125/2014).

In base all'articolo 2 del citato decreto legislativo, viene introdotto l'art. 25-bis al D.P.R. n. 313/2002, per il quale:

- i soggetti che intendano impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività di volontariato che comportino un contatto diretto e regolare con minori,
- devono richiedere alla predetta persona la consegna del certificato penale del casellario giudiziale previsto dall'articolo 25 del D.P.R. n. 313/2002.

La norma ha sollevato alcune perplessità interpretative in relazione ai soggetti coinvolti nell'obbligo, come sottolineato nell'Aggiornamento AP n. 125/2014.

Il Ministero della Giustizia, al fine di chiarire alcuni aspetti della disciplina, in data 3 aprile 2014 ha emanato una Circolare e due distinte Note di chiarimento, che sono reperibili sul sito internet www.giustizia.it.

SOGGETTI INTERESSATI AL NUOVO OBBLIGO

Con la prima delle due note in esame, il Ministero della Giustizia, dopo aver ribadito l'obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 39/2014, afferma chiaramente che:

"L'obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi - soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica - si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l'obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro."

Pertanto:

- l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale,
- si applica solamente all'interno di un contratto di lavoro,
- mentre non si applica con riferimento ad altre forme di collaborazione non inquadrabili come rapporto di lavoro.

Alla luce di tale affermazione, appare chiaro che l'obbligo anzidetto trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti, siano essi inquadrabili come "datori di lavoro" che come enti, associazioni di volontariato, ecc., che impieghino dei lavoratori mediante un contratto di lavoro di qualunque natura (lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo, lavoro accessorio, lavoro domestico, ecc.), ma non si applica nel caso in cui l'attività a contatto con i minori sia svolta a titolo di volontariato o in virtù di una forma di collaborazione non riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Stante il tenore letterale di quanto affermato dal Ministero della Giustizia, si ritiene che siano esclusi dall'obbligo anche i rapporti di tirocinio che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d) della Legge n. 196/1997, non costituiscono un rapporto di lavoro.

Il Ministero della Giustizia giunge a tale conclusione sulla base del fatto che, laddove il nuovo articolo 25-bis del D.P.R. n. 313/2002 introduce la sanzione amministrativa pecuniaria (comma 2) in caso di mancato adempimento all'obbligo, fa riferimento al solo "datore di lavoro", e quindi il Ministero ribadisce che l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale vale

"... soltanto per l'ipotesi in cui si abbia l'instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell'opera di terzi, assuma la qualità di "datore di lavoro"."

Infine, viene escluso l'obbligo in parola per gli enti e le associazioni di volontariato nel caso in cui questi si avvalgano di volontari per l'effettuazione delle loro attività, in quanto tali attività sono evidentemente estranee al "rapporto di lavoro".

Flussi d'ingresso stagionali 2014, al via la precompilazione on line delle domande

L'applicativo disponibile dalle ore 9 del 4 aprile. L'invio delle domande sarà possibile dal giorno successivo alla pubblicazione del 'decreto flussi' sulla Gazzetta ufficiale. Quota massima di 15.000 ingressi di lavoratori non comunitari, tra stagionali e altre categorie

Dalle ore 9 del 4 aprile è possibile precompilare le domande di nulla osta all'assunzione di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e altre tipologie per l'anno 2014. La procedura di compilazione dei moduli è interamente on line, accessibile da questo portale all'indirizzo web <https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp>. L'invio delle domande, invece, sarà possibile, sempre on line, attraverso lo stesso applicativo, dalle ore 8 del giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2014 relativo alla 'programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2014'. Il decreto, già registrato alla Corte dei Conti, è in corso di pubblicazione sulla GU.

Tutte le informazioni sulla procedura di compilazione e sulle disposizioni del dpcm sono contenute nella circolare congiunta ministero dell'Interno-ministero del lavoro e Politiche sociali (circolare 3 aprile 2014, n.2458). Il decreto flussi stagionali 2014 prevede una quota massima di ingressi in Italia di 15.000 lavoratori non comunitari residenti all'estero, per lavoro subordinato stagionale e altre categorie. I lavoratori ammessi saranno ripartiti tra le regioni e le province autonome dal ministero del Lavoro. I Paesi di provenienza sono: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. Dei 15.000 ingressi ammessi, il decreto ne riserva 3.000 per lavoratori non comunitari provenienti dagli stessi Paesi che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno 2 anni consecutivi, e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale sempre per lavoro subordinato stagionale.

ANTICIPAZIONE QUOTA DI INGRESSO LAVORATORI NON COMUNITARI PER LAVORO NON STAGIONALE-ANNO 2014

A titolo di anticipazione della quota di ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per il 2014, il provvedimento prevede che siano ammessi, in via di programmazione transitoria, 2.000 cittadini dei Paesi non comunitari che partecipano all'Esposizione Universale di Milano del 2015 (Paesi definiti in base all'accordo di sede tra il governo italiano e il Bureau International des Expositions dell'11 luglio 2012, ratificato con la legge n.3/2013).

Il permesso di soggiorno diventa 'unico'

Dal 6 aprile scorso sono in vigore nello Stato italiano le norme Ue sulla procedura unica di rilascio

Dal 6 aprile 2014 gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti ad esaminare, con un'unica procedura, le domande di autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio e a rilasciare, in caso di esito positivo, un'autorizzazione unica al soggiorno e all'esercizio del lavoro subordinato.

E' quanto, infatti, prevede il decreto legislativo 40 del 4 marzo 2014, attuativo della direttiva 2011/98/UE del parlamento europeo. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n.68 del 22 marzo 2014) ed entrato in vigore il 6 aprile 2014, introduce nel nostro ordinamento la procedura per il rilascio del 'permesso unico lavoro'.

All'articolo 1 il decreto introduce modifiche agli articoli 4-bis, 5 e 22 del Testo Unico delle norme sull'immigrazione, prevedendo l'allungamento a 60 giorni del termine massimo per il rilascio di tutti i permessi di soggiorno. La dizione 'permesso unico lavoro' dovrà essere inserita su alcuni permessi di soggiorno che consentono l'attività lavorativa, con l'esclusione dei permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori 'alla pari', agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione, nonché ai titolari di protezione internazionale o temporanea ed ai titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

L'articolo 2 del D.lgs. n. 40/2014 prevede l'abrogazione delle norme del regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro (articolo 13, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).

Nella Circolare n. 2460 del 4 marzo 2014 della direzione centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo del dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione del ministero dell'Interno sono illustrati gli aspetti più significativi dell'innovazione normativa



CASSA INTEGRAZIONE: +2,1% RISPETTO A MARZO 2013 DISOCCUPAZIONE: - 4,7 % RISPETTO A FEBBRAIO 2013

Nel mese di marzo 2014 sono state autorizzate 100,1 milioni di ore di cassa integrazione, tra interventi ordinari, straordinari e in deroga, con un aumento del +2,1 % rispetto al mese di marzo 2013 (98,0 milioni).

L'aumento ancora una volta è da imputare totalmente agli interventi di cassa integrazione straordinaria e in deroga: infatti, mentre le ore di cassa integrazione ordinaria (CIGO) sono diminuite del -20,0%, quelle per gli interventi di cassa integrazione straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD) sono aumentate rispettivamente del +14,9% e del +12,6%.

I dati destagionalizzati evidenziano nel mese di marzo 2014, rispetto al precedente mese di febbraio, una variazione congiunturale pari a +2,4%.

Dall'analisi delle singole tipologie di intervento, emerge che le ore di Cigo autorizzate a marzo 2014, pari a 27,4 milioni, determinano una diminuzione tendenziale pari a -20,0% rispetto ai 34,2 milioni di ore autorizzate nel marzo 2013: in particolare, la variazione tendenziale è stata pari a -25,7% nel settore Industria e -1,6% nel settore Edilizia.

Le variazioni congiunturali calcolate sui dati destagionalizzati registrano per il mese di marzo 2014 un aumento del +6,1% rispetto al precedente mese di febbraio.

Il numero di ore di Cigs autorizzate a marzo 2014 è stato di 45,5 milioni, con un incremento del +14,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, quando sono state autorizzate 39,6 milioni di ore. La variazione congiunturale del mese di marzo 2014 rispetto a febbraio 2014, calcolata sui dati destagionalizzati, è pari a +1,6%.

Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile

Il 30 aprile 2014 scade il termine per l'invio da parte delle aziende, pubbliche e private, che occupano oltre cento dipendenti, del "Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile" (Art. 46 DLgs n. 198/2006 - ex art. 9 L. 125/91).

Si ricorda che il suddetto rapporto, da redigere secondo le indicazioni contenute nelle tabelle allegate al D.M. 17 luglio 1996, deve essere trasmesso alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e alla Consigliera (o al Consigliere) Regionale di Parità, sia della regione ove è ubicata la sede legale dell'azienda, sia della regione ove insistono le unità produttive con oltre 100 dipendenti. Per ulteriori informazioni, si invitano le aziende interessate a contattare la Consigliera (o il Consigliere) di Parità Regionale competente.

I dati da trasmettere entro la scadenza del 30 aprile sono relativi al biennio 2010-2011.

La disposizione ha lo scopo di raccogliere informazioni distinte per genere al fine di monitorare le situazioni aziendali e fornire dati su cui progettare interventi di sostegno alle pari opportunità.

Una accurata compilazione del rapporto può rendere evidenti i fenomeni di segregazione orizzontale e verticale, di sottoinquadramento del lavoro femminile e mettere in luce le ragioni di differenti progressi di carriera tra i due sessi, di minore retribuzione percepita dalle donne o di trattamento maggiormente lesivo in caso di crisi occupazionale.

Per una corretta e standardizzata acquisizione dei dati è stato predisposto un modulo per la redazione del rapporto, allegato al Decreto del Ministero del Lavoro del 17.7.1996 (pubblicato sulla G.U. n. 174 del 26.7.1996). Il modulo di compilazione del rapporto è reperibile presso le Consigliere regionali di Parità e online nei siti delle Direzioni regionali del lavoro e del ministero del Lavoro.

Uguaglianza di genere: progressi costanti su impulso dell'Unione

Nel 2013 è continuata l'azione della Commissione europea volta a migliorare la parità tra donne e uomini, grazie a misure per colmare il divario di genere occupazionale, retributivo e pensionistico, a combattere la violenza e promuovere la parità nel processo decisionale.

Gli sforzi pagano: il divario retributivo di genere va concretamente riducendosi – in particolare grazie a un'iniziativa della Commissione per la trasparenza delle retribuzioni e aumenta il numero di donne ai vertici aziendali. Sono questi i principali risultati della relazione annuale della Commissione sulle pari opportunità pubblicata oggi insieme alla relazione annuale sui diritti fondamentali. Molto resta ancora da fare: al ritmo attuale ci vorranno circa 30 anni per raggiungere l'obiettivo UE del 75% di donne occupate, 70 anni affinché la parità retributiva diventi realtà e 20 anni per una pari rappresentanza nei parlamenti nazionali (almeno il 40% per ciascun genere). Dalla relazione annuale della Commissione sulle pari opportunità emerge che negli ultimi anni il divario di genere si è notevolmente ridotto, con progressi però variabili tra gli Stati membri e con differenze ancora presenti in diversi ambiti – a danno dell'economia europea.

L'azione dell'UE accelera i progressi verso l'uguaglianza di genere

- **Aumentare il tasso di occupazione delle donne:** rispetto al 58% del 2002, il tasso di occupazione delle donne nell'UE è ora del 63%. Il contributo dei finanziamenti dell'UE è stato fondamentale: nel periodo di finanziamento 2007-2013 si stima siano stati stanziati 3,2 miliardi dai Fondi strutturali per strutture di assistenza all'infanzia e per promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, iniziative che hanno avuto un significativo effetto leva.

- **Ridurre il divario retributivo** che continua ad attestarsi al 16,4% a livello europeo: la Commissione europea ha intensificato gli sforzi con attività di sensibilizzazione sul divario retributivo di genere tuttora presente, con la Giornata europea per la parità retributiva e con il controllo sull'applicazione della legislazione in materia di parità di trattamento tra donne e uomini. A marzo 2014 la Commissione ha inoltre esortato gli Stati membri a compiere ulteriori progressi, raccomandando di migliorare la trasparenza retributiva per ridurre il divario di retribuzione tra donne e uomini.

• **Infrangere il soffitto di cristallo:** la proposta di direttiva della Commissione, che fissa come obiettivo per il 2020 una percentuale del 40% di amministratori senza incarichi esecutivi del sesso sottorappresentato, ha compiuto buoni progressi nell'iter legislativo e ha ricevuto il sostegno convinto del Parlamento europeo a novembre 2013. Da quando, a ottobre 2010, la Commissione ha annunciato la possibilità di un'azione legislativa, si è registrato un continuo aumento della percentuale di donne nei consigli di amministrazione, passata dall'11% del 2010 al 17,8% del 2014.

I progressi compiuti sono stati di 4 volte superiori rispetto a quelli registrati dal 2003 al 2010.

• Nel 2013 l'**UE ha agito per proteggere le donne e le ragazze dalla violenza di genere** attraverso norme, misure pratiche sui diritti delle vittime e un ampio pacchetto programmatico contro la mutilazione genitale femminile.

L'Unione ha cofinanziato inoltre 14 campagne governative nazionali contro la violenza di genere (con un contributo di 3,7 milioni di euro), come pure progetti gestiti da organizzazioni non governative (con un contributo di 11,4 milioni di euro).

• **Assistenza all'infanzia:** dal 2007 la percentuale di bambini che frequentano strutture formali di assistenza è aumentata notevolmente (dal 26% del 2007 al 30% del 2011 per i bambini al di sotto dei tre anni e dall'81% all'86% per i bambini fra i tre anni e l'età della scuola obbligatoria). Nel 2013 la Commissione ha adottato una relazione dettagliata sul conseguimento degli "obiettivi di Barcellona" in materia di assistenza all'infanzia.



Istat: la situazione pensionistica in Italia

■ Nel 2012 la spesa complessiva per prestazioni pensionistiche, pari a 270.720 milioni di euro, è aumentata dell'1,8% rispetto all'anno precedente, mentre la sua incidenza sul Pil è cresciuta di 0,45 punti percentuali (dal 16,83% del 2011 al 17,28% del 2012).

■ Le pensioni di vecchiaia assorbono il 71,8% della spesa pensionistica totale, quelle ai superstiti il 14,7%, quelle di invalidità il 4,0%; le pensioni assistenziali pesano per il 7,9% e le indennitarie per l'1,7%.

■ L'importo medio annuo delle pensioni è pari a 11.482 euro, 253 euro in più rispetto al 2011 (+2,3%).

■ I pensionati sono 16,6 milioni, circa 75 mila in meno rispetto al 2011; in media ognuno di essi percepisce 16.314 euro all'anno (358 euro in più del 2011) tenuto conto che, in alcuni casi, uno stesso pensionato può contare anche su più di una pensione.

■ Le donne rappresentano il 52,9% dei pensionati e percepiscono assegni di importo medio pari a 13.569 euro (contro i 19.395 degli uomini); oltre la metà delle donne (52,0%) riceve meno di mille euro al mese, a fronte di circa un terzo (32,2%) degli uomini.

■ Il 47,8% delle pensioni è erogato al Nord, il 20,5% nelle regioni del Centro e il restante 31,7% nel Mezzogiorno.

■ Le persone che hanno iniziato a percepire una pensione nel 2012 (i nuovi pensionati) sono 626.408, mentre ammontano a 701.101 le persone che nel 2012 hanno smesso di esserne percettori. Il reddito medio dei nuovi pensionati (14.068 euro) è inferiore a quello dei cessati (15.261) e a quello dei pensionati sopravvissuti (16.403), che già nel 2011 percepivano almeno una pensione.

■ Il 26,5% dei pensionati ha meno di 65 anni, il 50,0% ha un'età compresa tra 65 e 79 anni, il 23,5% ha più di 80.

■ Il 42,6% dei pensionati percepisce un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese; il 38,7% tra 1.000 e 2.000 euro, il 13,2% tra 2.000 e 3.000 euro; il 4,2% tra 3.000 e 5.000 euro e il restante 1,3% percepisce un importo superiore a 5.000 euro.

■ Il 67,3% dei pensionati è titolare di una sola pensione, il 24,9% ne percepisce due e il 6,5% tre; il restante 1,3% è titolare di quattro o più pensioni.

Dalle Entrate tutte le regole sul bonus Irpef Ai dipendenti il credito in busta paga a partire da maggio 2014

Il bonus Irpef per lavoratori dipendenti e assimilati sarà riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza dover fare alcuna domanda. Il credito, riservato a chi guadagna fino a 26mila euro, sarà infatti erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l'imposta lorda dell'anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Chi ha tutti i requisiti per ricevere il bonus ma non ha un sostituto d'imposta, ad esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potrà comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014. Sono alcune delle indicazioni contenute nella circolare n. 8/E, con cui l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per applicare il credito introdotto dal DL n. 66/2014 per la riduzione del cuneo fiscale nel 2014.

Chi beneficia del bonus – I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) - al netto del reddito da abitazione principale - fino a 26 mila euro, purché l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta invece se l'imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.

Importo del credito – Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per i redditi fino a 24mila euro. Se il reddito supera i 24mila il bonus si riduce gradualmente fino a 26 mila. Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore all'importo della propria detrazione per lavoro dipendente. Inoltre, per espressa previsione del Decreto legge, il credito "è rapportato al periodo di lavoro nell'anno".

Per questo motivo il credito dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.

La tempistica per il 2014 – I sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.

Il bonus va anche ai contribuenti senza sostituto d'imposta – I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.

Cosa fare nel caso di credito non spettante – I contribuenti che non hanno i requisiti per il ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d'imposta), devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga. Se un contribuente ha comunque percepito un credito in tutto o in parte non spettante dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.



Entrate in ascolto - Reclami, suggerimenti ed elogi degli utenti per migliorare i servizi

Pronto il nuovo *Sistema di ascolto* dell'Agenzia delle Entrate. I cittadini possono ora segnalare agli uffici non solo reclami ma anche eventuali proposte e apprezzamenti. I casi trattati riceveranno un'efficace risposta e saranno utilizzati per migliorare i servizi.

Riassumendo, queste le novità del nuovo *Sistema di ascolto*: ricezione e monitoraggio non solo dei reclami ma anche degli elogi e degli eventuali suggerimenti; estensione della procedura all'assistenza telefonica, erogata dai Centri di assistenza multicanale, che rappresenta il 20% dei servizi. Si copre così la quasi totalità delle prestazioni di *front line*, 10 milioni di servizi resi dagli uffici territoriali e 2 milioni dai Cam. A seguire, coinvolgimento nella gestione di tutti i livelli organizzativi delle Entrate.

Segnalazioni zero-carta, conto alla rovescia - Naturalmente, l'adozione del nuovo *Sistema di ascolto* implicherà, gradualmente, l'addio definitivo al modulo cartaceo che oggi, in alternativa alle modalità *web*, il contribuente può ancora presentare in ufficio, o trasmettere via posta, per segnalare un disservizio.

Dalla teoria alla pratica, come segnalare disservizi o proporre rimedi - Per segnalare un reclamo, un suggerimento o un elogio, basta cliccare su www.agenziaentrate.it, sezione "Contatta l'Agenzia - Reclami, elogi e suggerimenti", quindi scegliere tra "Uffici Entrate" o "Uffici Territorio". A questo punto si apre la pagina che consente al contribuente, una volta inseriti dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica, di trasmettere il reclamo, il suggerimento o l'apprezzamento all'Agenzia (per il territorio al momento è disponibile soltanto la modalità cartacea).

La segnalazione passa all'Agenzia - Grazie al nuovo canale, l'Agenzia traduce le segnalazioni degli utenti in specifici *input* diretti a migliorare i processi operativi. La gestione d'un reclamo si trasforma, così, da "mero adempimento" in concreto apprendimento organizzativo.

Non solo reclami, spazio a suggerimenti ed elogi - Intercettare i reclami e le espressioni di disagio dei cittadini è importante, ma non basta. Occorre prendere in considerazione anche i consigli e gli apprezzamenti dei cittadini per mettere in pratica un serio ed efficace *Sistema di ascolto*. Da qui l'apertura anche ai suggerimenti e agli elogi.

Il tuo codice fiscale è corretto? Verificalo online - Il servizio è disponibile sul sito delle Entrate

Controllare la correttezza del tuo codice fiscale direttamente *online* è semplice e immediato. Per ottenere un riscontro in tempo reale, ti basta infatti digitare le 16 cifre e lettere che lo compongono nella pagina *web* dedicata al servizio di verifica (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF>). Il codice fiscale, così controllato, è valido per tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici e privati.

Come funziona il servizio di verifica online - La validità del tuo codice è controllata confrontando i dati inseriti con quelli registrati nell'Anagrafe tributaria. Alla stessa pagina del sito dell'Agenzia delle Entrate, puoi inoltre verificare in pochi istanti la corrispondenza fra il codice fiscale e i dati anagrafici. Il servizio di verifica si rivela particolarmente utile nella verifica dei codici fiscali identici (la cosiddetta "omocodia") e di quelli dei cittadini italiani nati in Comuni ceduti ad altri Stati in base al Trattato di pace, elencati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2012.

Studi di settore, ok degli esperti ai correttivi anticrisi 2013

Via libera ai correttivi: gli studi di settore 2013 terranno conto della particolare congiuntura che ha interessato le attività economiche nel corso dell'anno. Il parere positivo è arrivato durante la riunione della Commissione degli esperti che ha eseguito un'indagine su più di due milioni di contribuenti.

Congruità per 7 contribuenti su 10 - In base ai dati relativi al 2012, analizzati nel corso della riunione degli esperti, il numero di contribuenti che risultano naturalmente congrui si è andato ampliando nel corso degli anni, arrivando a un rapporto di sette contribuenti su dieci (il 73,30%). In aumento anche i contribuenti che hanno utilizzato il campo annotazioni per evidenziare particolarità nell'esercizio dell'attività (come nel caso di periodi di non normale svolgimento della stessa): dai 309.190 del 2011 ai 356.167 del 2012 (+15,19%). Il numero di contribuenti che hanno utilizzato il campo annotazioni in relazione alla crisi economica è invece passato dai 56.486 del 2011 ai 65.000 del 2012 (+15,07%).

Fari accesi sulle specificità territoriali - La Commissione ha valutato il differente peso che la crisi economica ha avuto nei vari settori economici e nelle diverse regioni.

L'attività di monitoraggio della crisi ha preso le mosse da una corposa raccolta di informazioni (fornite dagli Osservatori regionali, dalle Associazioni di categoria, dalla Banca d'Italia, dall'Istat e da altri soggetti) e dall'analisi dei dati contenuti nelle comunicazioni e nelle dichiarazioni annuali Iva. Le elaborazioni sono state effettuate su un *panel* di circa 2,1 milioni di contribuenti che hanno applicato gli studi di settore.

Confermato il poker di correttivi in vigore - I correttivi approvati per adeguare gli studi di settore alla situazione di crisi economica rientrano nelle quattro categorie già previste per il periodo di imposta 2012, ovvero:

- interventi relativi all'analisi di normalità economica
- correttivi specifici per la crisi
- correttivi congiunturali di settore
- correttivi congiunturali individuali



Beni ai soci e finanziamenti all'impresa

Trenta giorni dalla scadenza di Unico per inviare i dati

La comunicazione dei beni in godimento ai soci e finanziamenti alle imprese può essere inviata fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il nuovo termine, stabilito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia di oggi, accoglie le richieste delle associazioni di categoria e allinea di fatto le informazioni da comunicare con i dati indicati in dichiarazione, agevolando così l'adempimento da parte dei contribuenti.

Oggetto della comunicazione sono le informazioni relative ai beni d'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore e i finanziamenti d'impresa o le capitalizzazioni da parte di soci o familiari che hanno un valore pari o superiore ai 3.600 euro. Il nuovo termine consente di utilizzare gli elementi che in sede di dichiarazione hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento) per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l'indeducibilità dei relativi costi sostenuti per i soggetti concedenti i beni in godimento.

Otto famiglie su 10 temono la crisi ma credono nelle riforme

Outlook Confcommercio-Censis su consumi e clima di fiducia per il primo semestre 2014: il protrarsi della crisi, la mancanza di lavoro, il peso delle tasse continuano ad alimentare lo stato di forte difficoltà in cui si trovano le famiglie italiane.

Il protrarsi della crisi, la mancanza di lavoro, il peso delle tasse continuano ad alimentare lo stato di forte difficoltà in cui si trovano le famiglie italiane che, rispetto alla propria situazione economica e alla propria capacità di spesa, avvertono nella maggior parte dei casi, quasi l'80%, una sensazione di precarietà e instabilità. Solo un quinto delle famiglie ritiene, invece, di essere in una condizione di solidità. E' quanto emerge dall'Outlook Confcommercio-Censis su consumi e clima di fiducia per il primo semestre 2014. Nonostante il miglioramento del clima di fiducia, il primo dal 2011 ad oggi, l'incertezza è il sentiment prevalente con una quota di quasi il 40% delle famiglie che vivono adottando un comportamento di attendismo, in attesa dell'evolversi degli eventi. E' ipotizzabile che il leggero miglioramento del clima di fiducia sia stato favorito dal cambio del quadro politico a marzo. A conferma di ciò, il 'capitale' di fiducia di cui sembra godere il Governo guidato attualmente da Matteo Renzi risulta consistente: ben il 66% del campione ritiene, infatti, che il Governo sia in grado di far superare al Paese la lunga fase di crisi economica, mentre poco meno di un quarto è convinto che non ci riuscirà, anche se a causa della gravità della crisi e non per inadeguatezza dell'Esecutivo. Ancora più alta è la quota, oltre il 75%, di chi ritiene che il Governo riuscirà, almeno in parte, a realizzare il piano di riforme annunciato.



BUROCRAZIA. Sulle imprese gravano 97 controlli

Sono quasi **un centinaio**, per la precisione 97, le principali attività di **controllo** che gravano sulle piccole imprese italiane. L'Ufficio studi della CGIA le ha elencate una a una suddividendo il quadro legislativo generale in quattro grandi settori.

- **Ambiente e Sicurezza nei luoghi di lavoro.** Quest'area è interessata da 50 possibili controlli che possono essere effettuati da 11 Enti/Istituti diversi;
- **Amministrativo.** Questo settore registra 6 controlli che sono ad appannaggio di 3 diversi Enti/Istituti;
- **Contrattualistica.** Nell'area lavoro il numero dei controlli si ferma a 18, mentre gli Enti/Istituti interessati sono 4;
- **Fisco.** In questo ambito il numero dei controlli è pari a 23 e sono 7 gli Enti/Istituti coinvolti.

Il tema della **burocrazia**, fa notare la CGIA, è uno dei principali ostacoli che mina la crescita del nostro Paese.

Insomma, per crescere e creare nuovi **posti di lavoro** le imprese necessitano di **servizi pubblici efficienti** e di una **legislazione chiara e facilmente applicabile**. In questi ultimi anni, invece, il costo della burocrazia sul nostro sistema produttivo ha superato i 30 miliardi di euro all'anno. Questa situazione ha costretto moltissime aziende a **trascurare il proprio business** per occupare gran parte del tempo alla **compilazione di certificati e scartoffie varie**: un'anomalia che deve essere assolutamente rimossa.

I principali controlli sulle imprese - (anno 2014)

SETTORI	N° POSSIBILI CONTROLLI	N° AGENZIE-ENTI-ISTITUTI COINVOLTI
Ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro	50	11
Amministrativo	6	3
Contrattualistica	18	4
Fisco	23	7
TOTALE	97	16 (*)

Elaborazione Ufficio studi CGIA
 (*) questo totale non corrisponde alla somma degli addendi perchè alcuni Enti-Agenzie-Istituti sono presenti in più settori

N°	ENTI CON COMPETENZE SPECIFICHE SUL CONTROLLO	Azienda Sanitaria locale	Direzione Territoriale del Lavoro	Inail	Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente	Vigili del Fuoco	Nas (*) e/o Noe (***) e/o GdF (***) e/o Capitaneria di Porto	Polizia Provinciale	Comune/Polizia Municipale
1.	Presenza e rispetto prescrizioni delle autorizzazioni edilizie (agibilità, accatastamenti e similari)	X				X			X
2.	Conformità impianti (elettrico, idrico, gas, etc) e mantenimento in efficienza	X		X	X	X	X		X
3.	Presenza e rispetto prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico	X			X		X	X	X
4.	Presenza e rispetto prescrizioni dell'autorizzazione sanitaria (ove prevista: per attività con alimenti, attività insalubri, per regolamenti comunali) e mantenimento condizioni autorizzate	X					X		X
5.	Presenza e rispetto prescrizioni sulla valutazione di impatto acustico				X			X	X
6.	Presenza e rispetto prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ove prevista)				X		X	X	X
7.	Presenza e rispetto condizioni della sicurezza antincendio (compreso obbligo di specifico Certificato di Prevenzione Incendi)	X				X			X
8.	Presenza e rispetto condizioni sulla corretta gestione dei rifiuti	X			X		X	X	X
9.	Rispetto obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro	X	X	X		X	X		
10.	Rispetto obblighi di valutazione dei rischi (in presenza di lavoratori), piani sicurezza	X	X	X		X	X		
11.	Rispetto obbligo di visite mediche ai lavoratori	X	X	X			X		
12.	Rispetto obblighi di verifica attrezzature di lavoro (es: mezzi di sollevamento, attrezzature a pressione etc.)	X		X	X	X			

Elaborazione Ufficio studi CGIA

(*) Nucleo anti sofisticazioni dei Carabinieri (**) Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri (***) Guardia di Finanza

N°	ENTRATA AMMINISTRATIVO: PRINCIPALI TIPI CONTROLLO	ENTI CON COMPETENZE SPECIFICHE SUL CONTROLLO		
		Comune/ Polizia Municipale	Camera di Commercio	Inps
1	Verifica possesso di licenza , listino prezzi, orario apertura/chiusura	X		
2	Verifica autorizzazioni insegne, vetrofanie, mezzi pubblicitari, occupazione suolo pubblico	X		
3	Verifica del possesso dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività	X		
4	Misurazione metri quadri attività produttiva indicati nella SCIA	X		
5	Verifica che l'attività artigiana sia realmente iscritta all'Albo imprese artigiane		X	
6	Verifica che il lavoratore autonomo sia iscritto all'INPS			X

Elaborazione Ufficio studi CGIA

N°	ENTRATA CONTRATTUALISTICA: PRINCIPALI TIPI DI CONTROLLO	AGENZIE-ENTI CON COMPETENZE SPECIFICHE SUL CONTROLLO			
		Inps	Inail	Direzione Territoriale del Lavoro	Agenzia delle Entrate
1	Verifica lavoratori occupati con raccolta dichiarazioni	X	X	X	
2	Verifica libro unico e prospetti paga sottoscritti dai lavoratori	X	X	X	
3	Verifica possesso registro infortuni		X		
4	Verifica tasso o aliquota applicata in base all'attività esercitata	X	X		
5	Verifica delega del professionista o dell'associazione di categoria tenutari delle scritture contabili e libri paga	X	X	X	
6	Controllo modelli 770				X
7	Controllo autoliquidazioni Inail		X		
8	Controllo UNIMENS	X			
9	Controllo modelli 730				X
10	Pagamento modelli F24 titolati/dipendenti	X	X		

Elaborazione Ufficio studi CGIA

Nota: i controlli colorati in rosso sono di natura formale, ovvero automatici

N°	ENTRATA FISCO: PRINCIPALI TIPI DI CONTROLLO	AGENZIE-ENTI CON COMPETENZE SPECIFICHE SUL CONTROLLO						
		Agenzia delle Entrate	Agenzia del Territorio	Guardia di Finanza	Camera di Commercio	Uffici Doganali	Comune	Inps
1	Controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi	X						
2	Controllo delle spese deducibili inserite in dichiarazione dei redditi	X						
3	Controllo congruità da Studi di settore	X						
4	Accertamento da redditometro	X		X				
5	Verifiche-ispezioni-accesso documenti	X		X				
6	Controlli strumentali: contabili/registratori di cassa	X		X				
7	Controllo su corretta emissione di scontrini e ricevute fiscali	X		X				
8	Controllo modelli Intrastat (operazioni intracomunitarie)	X				X		
9	Controllo delle operazioni con i Paesi inseriti nella black list	X						
10	Controllo dichiarazioni versamenti IMU						X	
11	Controllo sul regolare accatastamento degli immobili (capannoni, laboratori, negozi, etc.)		X					
12	Controllo versamento tassa libri sociali				X			
13	Controllo versamento tassa annuale Camera di Commercio				X			
14	Accertamento induttivo (ricostruzione ricavi)	X		X				
15	Indagine finanziaria	X		X				
16	Controllo versamenti contributi Inps dei lavoratori autonomi							X

Elaborazione Ufficio studi CGIA

Nota: i controlli colorati in rosso sono di natura formale, ovvero automatici

Giurisprudenza

E' impugnabile la cartella esattoriale senza motivazioni

La cartella esattoriale deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, specie se trattasi del primo atto consegnato al contribuente medesimo. Lo ha riaffermato la Corte di Cassazione, ribaltando gli esiti dell'appello (ordinanza 10 aprile 2014, n. 8479). La CTR aveva respinto l'appello della contribuente, ritenendo e dichiarando che l'impugnazione della cartella era ammissibile solo per vizi propri, mentre ogni altra doglianza avrebbe dovuto farsi valere impugnando gli atti presupposti e non già la successiva cartella. Il contribuente, resisteva con ulteriore ricorso alla suprema Corte. Ha affermato il Collegio che la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella, sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione. L'impugnata decisione, ha fatto malgoverno del trascritto principio, dal momento che viene ivi affermato che la contribuente avrebbe dovuto opporsi agli atti prodromici, senza considerare che tali atti, nel caso, non risultavano concretamente indicati. Sostanzialmente, i Giudici di appello, hanno escluso l'esistenza di vizi propri dell'impugnata cartella, omettendo di verificare ed indicare la concreta sussistenza degli atti presupposti impugnabili. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso del contribuente

Accertamento fiscale: indicazione delle aliquote minime e massime

Nell'atto di accertamento con il quale si recuperano le maggiori imposte, deve essere indicata espressamente l'esatta aliquota applicata, non essendo sufficiente indicare l'aliquota massima e minima. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza 2 aprile 2014, n. 7635. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, affermando, tra l'altro, che il contribuente era stato posto in condizione di conoscere le aliquote applicate, mediante il calcolo basato sul richiamo alle aliquote minime e massime applicabili nonché al sistema progressivo di applicazione, basato su diversi scaglioni di reddito. Proponeva ricorso il contribuente per ottenere la cassazione della sentenza, rilevando che la Commissione tributaria regionale ha errato nel ritenere adempiuto l'onere stabilito a pena di nullità dalla disposizione di legge in ordine alla esposizione delle aliquote applicate nell'atto di accertamento ove si faccia riferimento solo alle aliquote minime e massime, come nel caso di specie. La suprema Corte ha ritenuto il motivo palesemente fondato. E ciò in quanto, secondo la assolutamente prevalente giurisprudenza della Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento che non riporti l'aliquota applicata, ma solo l'indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, il quale richiede che sia evidenziata l'aliquota applicata su ciascun importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le modalità

di applicazione dell'imposta è la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all'ausilio di un esperto. L'omissione di tale indicazione determina la nullità dell'atto, ai sensi dell'art. 42 cit., comma 3 senza che sia consentita una valutazione di merito circa l'incidenza che essa abbia avuto, in concreto, sui diritti del contribuente. Anche il filone giurisprudenziale che pone l'accento sull'onere del contribuente di dimostrare la impossibilità o difficoltà di accertare le aliquote applicate sulla base dei dati contenuti nell'avviso, ha aggiunto la Corte, è superato dal fatto che la CTR ha indicato unicamente, a tal fine, il sistema progressivo di applicazione, basato sui diversi scaglioni di reddito con ciò dimostrando che nell'avviso non erano indicati dati immediatamente utilizzabili dal contribuente, cui era al contrario integralmente rimesso il calcolo degli scaglioni di reddito, con ricerca autonoma delle aliquote applicabili, quindi con violazione dei principi di chiarezza sopra ricordati. Accolto il ricorso del contribuente.

Licenziamento: Essenziale provare le assenze ingiustificate

Le asserite assenze ingiustificate del dipendente, che poi al termine del procedimento disciplinare, sono poste alla base del licenziamento, devono essere provate dal datore di lavoro. In mancanza, consegue il reintegro del lavoratore. Così in sentenza della Corte di Cassazione 26 marzo 2014, n. 7108. La Corte d'appello, accogliendo l'appello di un dipendente, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla ditta datrice, ordinando la riassunzione del lavoratore o la corresponsione di un'indennità pari a quattro mensilità retributive. In particolare, la corte territoriale affermava che il dipendente era stato licenziato per atto scritto, all'esito di procedimento disciplinare, ed in ragione di assenze ingiustificate; ha ritenuto illegittimo il recesso in difetto di prova delle assenze contestate. Ricorreva avverso tale sentenza il datore di lavoro per non avere la sentenza medesima considerato le assenze ingiustificate del lavoratore, oggetto di specifica contestazione disciplinare rispetto alla quale il lavoratore non aveva fornito alcuna giustificazione, trascurando altresì che il datore ha solo l'onere di provare l'assenza del lavoratore nella sua oggettività, spettando a quest'ultimo la prova della giustificazione dell'assenza. A giudizio della suprema Corte, il ricorso è stato ritenuto infondato, atteso che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto illegittimo il recesso in difetto di prova delle assenze oggetto di contestazione. Ha precisato in tema la medesima Corte che il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile. Si è peraltro precisato che solo la pacifica verifica dell'assenza esonera il datore di lavoro all'onere della prova impostogli dall'art. 5 della citata legge (comportando, dall'altra parte, che il lavoratore inadempiente possa liberarsi della responsabilità provando la non imputabilità della mancata prestazione). Nella specie, va evidenziato che non risultano dagli atti del giudizio elementi di prova che dimostrino le assenze asserite dal datore, intese nella loro materialità, essendo peraltro tali assenze contestate nel processo dal lavoratore. Né può ritenersi sufficiente a dimostrare le assenze la mera indicazione delle stesse nell'atto di contestazione disciplinare, restando altresì irrilevante la mancata adduzione di giustificazioni da parte del lavoratore in sede disciplinare. Ne deriva che, in relazione alle dette acquisizioni probatorie, risulta corretta l'esclusione -operata dalla sentenza impugnata- della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento. Ricorso respinto.



Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009